



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 263

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 18 febbraio 2010

INDICE**Commissioni riunite**

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag.	3
10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea)	»	11

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia	Pag.	14
5 ^a - Bilancio	»	16
7 ^a - Istruzione	»	19

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associa- zioni criminali, anche straniere	Pag.	22
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	»	27

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Giovedì 18 febbraio 2010

27^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SU UN LUTTO DELLA SENATRICE GHEDINI

Il presidente GIULIANO informa che la senatrice Ghedini è stata colpita da un grave lutto e le esprime sentiti ed affettuosi sentimenti di cordoglio.

Si associano le Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE

(1167-B) *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TREU (*PD*) ritiene che il disegno di legge, sul quale il suo Gruppo si era già espresso in senso contrario nella precedente lettura, sia stato ulteriormente peggiorato nell'esame presso la Camera dei deputati. Rileva la disorganicità delle disposizioni, la commistione e le contraddizioni negli interventi, oltre a una sostanziale destrutturazione del diritto del lavoro. Ne sono un esempio gli interventi motivati dall'intento, in sé condivisibile, di decongestionare il contenzioso giudiziario, in particolare attraverso gli istituti dell'autocertificazione e della conciliazione e dell'arbitrato. Per quanto riguarda la certificazione, il disegno di legge introduce elementi di dirigismo e significati impropri. Quanto all'arbitrato, egli ricorda la storica diffidenza nei confronti della giustizia privata, che invece a suo avviso potrebbe rivelarsi utile, sempre però nell'alveo dei principi giuridici dell'ordinamento; secondo il testo in esame, l'arbitrato può invece concludersi con un giudizio di equità, che vanificherebbe la stessa clausola compromissoria.

Si sofferma quindi sulle disposizioni che prevedono la decadenza e che dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati si estendono a fattispecie particolari senza che si definisca la decorrenza del termine (articolo 34, comma 4, lettere *c* e *d*)).

Infine, esprime preoccupazione per l'introduzione del comma 8 dell'articolo 48, che reputa un regresso rispetto a una posizione già di retroguardia rispetto alla necessità di una preparazione generalista fino all'età della maturità. Il fenomeno della dispersione scolastica, che investe tutte le classi in molti Paesi europei, non si può affrontare rinunciando al recupero dei ragazzi; auspica dunque una revisione della norma, anche se ciò comporterà un lieve ritardo nell'approvazione definitiva.

Il senatore PARDI (*IdV*) commenta le modifiche apportate all'articolo 20, che escludono la responsabilità dei vertici militari per la mancata protezione del personale militare imbarcato sul naviglio di Stato dai rischi derivanti dall'impiego dell'amianto. Si tratta di una decisione analoga a quella che in passato ha stabilito la non punibilità delle alte gerarchie militari per i danni derivanti dall'impiego dell'uranio impoverito. Al riguardo, osserva che la retorica con cui si sostiene l'impiego delle Forze armate in missioni di pace all'estero non è accompagnata dalla doverosa tutela dei militari dai pericoli determinati dall'uso di materiali nocivi, che hanno già provocato la morte e la malattia grave di centinaia di marinai.

Si sofferma quindi sull'articolo 48, comma 8. A suo avviso, non vi è alcun bisogno di ridurre l'età minima per l'avvio dei ragazzi al lavoro né è il caso di preoccuparsi per la ricerca del posto di lavoro per i minori; piuttosto, si dovrebbero tutelare coloro che con grande fatica compiono uno sforzo intellettuale per raggiungere i più alti livelli di preparazione e purtroppo trovano spazio nel mercato del lavoro solo con contratti precari. In proposito, richiama l'attenzione sul crescente fenomeno del lavoro gratuito o semigratuito a cui sono costretti molti giovani diplomati e laureati.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) nota che il comma 8 all'articolo 48 incide sul settore dell'istruzione ed è coerente con gli altri interventi disorganici effettuati dal Governo. Si tratta di una norma non utile per il Paese, per i cittadini e per il mondo del lavoro, senza motivazione e fuori del tempo. Non si può ignorare, infatti, che la società è interessata da un repentino cambiamento nelle modalità di apprendimento che investe in particolare i giovani nell'età dell'obbligo scolastico. Il diritto a una formazione che porta alla maturità resta così riservato a una ristretta «casta» dell'educazione e della formazione. Anziché fornire maggiori opportunità di istruzione e ampliare l'obbligo scolastico, e il diritto-dovere alla formazione per tutti i cittadini, la modifica rischia di incrementare l'abbandono scolastico, perché induce i ragazzi che non desiderano studiare a entrare nel mondo del lavoro. È una abdicazione dello Stato al dovere di assicurare pari opportunità a tutti i cittadini, denota l'acquiescenza all'inadeguatezza del sistema educativo, rappresenta una rinuncia a svolgere un ruolo nel rafforzamento dei sistemi di istruzione e un arretramento rispetto all'intento di colmare le differenze territoriali.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) riferisce il dibattito che si è svolto nella Commissione istruzione in sede di espressione del parere sul disegno di legge in titolo, dove la maggioranza ha sostenuto la modifica all'articolo 48, affermando che essa costituisce la logica conseguenza dell'attuazione della legge Biagi. In verità, a suo avviso, si tratta di una regressione e di una rinuncia al perseguimento degli obiettivi di Lisbona: la riduzione e la prevenzione della dispersione scolastica, l'incremento del numero dei laureati e diplomati, l'elevazione della qualità dell'istruzione e della formazione e l'ampliamento dell'obbligo scolastico e formativo. L'idea che con l'apprendistato si tolgano i ragazzi dalla strada è sbagliata: occorre chiedersi perché ai ragazzi manca la voglia di proseguire nel percorso di istruzione e quali possano essere i rimedi. A tale riguardo, osserva che l'azione del Governo ha determinato una generale deresponsabilizzazione della scuola: ad esempio, la riduzione degli insegnanti di sostegno, l'aumento del numero di studenti per classe e la riduzione delle risorse per l'offerta formativa.

Sottolinea quindi il valore della tradizione pedagogica dell'Italia, rinnovatasi più recentemente in esperienze come quelle dei laboratori, che però sono state soffocate dai tagli alle risorse scolastiche. A suo avviso, si dovrebbe riaffermare l'innalzamento dell'obbligo scolastico a sedici anni e di quello formativo a diciotto, nonché il divieto di impiegare i minori inferiori a sedici anni. In proposito, sottolinea che l'obbligo scolastico, distinto dall'obbligo formativo, si propone di insegnare ad imparare e di costruire una capacità flessibile di acquisire competenze per tutto l'arco della vita; al contrario, la professionalità forzata dei minori determina una inopportuna settorializzazione della mente, che si specializza in una sola e specifica attività.

Conclude chiedendo la soppressione del comma 8 dell'articolo 48 per gli effetti di discriminazione che la norma potrebbe determinare.

Il senatore PASSONI (*PD*) non intravede alcuna *ratio* utile al mercato del lavoro nella modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 48. È vero che l'apprendistato è stato utilizzato spesso in modo improprio e che è necessaria una revisione al fine di renderlo più efficace; tuttavia, la disposizione appare connotata da un intento esclusivamente ideologico. Se la competizione globale può essere vinta solo sul versante della qualità, tra i fattori qualitativi, oltre all'innovazione tecnologica, assumono un rilievo particolare le risorse umane: la conoscenza e il sapere. Dunque, la riduzione dell'obbligo scolastico rappresenta uno svantaggio anche per le aziende, poiché determina l'impoverimento di un importante fattore di qualità. Anche l'OCSE e l'Unione europea hanno d'altronde sottolineato il valore preminente del sistema dell'istruzione. Né è accettabile la motivazione, più volte sostenuta dalla maggioranza, che la norma introdotta dalla Camera sarebbe diretta a contenere la dispersione scolastica: in verità, il fenomeno è amplificato dai tagli di risorse alla scuola e dagli ostacoli frapposti a tutte le esperienze innovative che potrebbero attrarre gli studenti.

Conclude sottolineando il significato del comma 1 dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati, teso a stabilizzare alcuni ricercatori.

Il presidente GIULIANO dichiara chiusa la discussione generale.

I relatori CASTRO (*PdL*) e SALTAMARTINI (*PdL*) rinunciano a replicare, riservandosi di intervenire in sede di parere sui singoli emendamenti.

Il sottosegretario VIESPOLI, replicando alle osservazioni svolte, condivide l'opportunità di un dibattito approfondito sul mantenimento nel circuito dell'istruzione-formazione dei ragazzi fra i 15 e i 18 anni.

Precisa che l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, lungi dal rappresentare il frutto di un approccio superficiale o ideologico, intende invece favorire l'attuazione di una particolare tipologia del contratto di apprendistato già disciplinata dalla legge Biagi. È opportuno prevedere che l'ultimo anno dell'obbligo formativo può essere soddisfatto anche con l'apprendistato, che in tal modo può articolarsi in un triennio. Attraverso questa particolare tipologia di contratto, ad avviso del Governo, si realizza un «ponte» formativo, con ricadute positive in termini di riduzione della dispersione scolastica. Questo fenomeno è particolarmente grave in Italia, specie nelle regioni del Mezzogiorno, dove sono maggiori i rischi di attrazione dei minori nella fila della criminalità organizzata.

Si procede quindi all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 25 febbraio.

Il senatore ROILO (*PD*) illustra l'emendamento 1.1, diretto a correggere i criteri di priorità ai fini del godimento del beneficio relativo ai lavori usuranti nel trattamento pensionistico.

Dà conto anche dell'emendamento 2.4, tendente a escludere la competenza dell'INAIL a emanare direttive all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Infine, dà conto degli emendamenti 48.16, 49.1 e 49.3.

La senatrice BLAZINA (*PD*) commenta l'emendamento 2.1, volto a espungere i riferimenti al Ministero della salute. Illustra anche gli emendamenti 22.2 e 22.3, in materia di collocamento a riposo dei dipendenti in aspettativa che ricoprono cariche elettive.

Il senatore NEROZZI (*PD*) si sofferma sugli emendamenti 20.1, 20.3, 20.5 e 20.6, diretti a ripristinare la tutela per i militari imbarcati sul naviglio di Stato.

Il senatore ICHINO (*PD*) sollecita la soppressione del riferimento all'articolo 412 del codice di procedura civile, all'articolo 31, comma 8, poiché renderebbe applicabile l'arbitrato anche per il rapporto di lavoro pubblico (emendamento 31.2).

Illustra gli emendamenti 31.3, soppressivo del comma 9, e 31.5. Ricorda anche l'emendamento 31.6, che prevede l'intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali ai fini della operatività delle clausole compromissorie. Dà conto degli emendamenti 46.1, 46.3; ritira la propria firma all'emendamento 48.2 (v. allegato); presenta un testo corretto dell'emendamento 48.8, per la revisione della disciplina degli *stage* (v. allegato). Infine, ricorda l'emendamento 48.9, che riproduce una disposizione della legislazione francese in base alla quale la stipula di un contratto di apprendistato prima dei sedici anni è consentita a condizione che il minore abbia conseguito il diploma di scuola media inferiore e intervenga l'autorizzazione della Direzione provinciale per l'impiego.

Il senatore PASSONI (*PD*) ribadisce la richiesta di soppressione dell'articolo 48, comma 8, di cui all'emendamento 48.6. A tale proposito, replicando alle considerazioni svolte dal sottosegretario Viespoli, condivide la necessità di affrontare con accortezza il tema della dispersione e dell'abbandono scolastico, considerando le conseguenze che ne derivano soprattutto nelle regioni più colpite dalla criminalità organizzata. Osserva tuttavia che proprio in quelle regioni, vista la mancanza di opportunità di lavoro, l'avvio dei minori all'apprendistato verosimilmente non si tradurrà in occupazione e in maggiore formazione. Al contrario, nelle regioni del Nord-Est, la possibilità di conseguire effettivamente un'occupazione e il miraggio di un reddito immediato potrebbero favorire, anziché scoraggiare, l'abbandono scolastico dei minori.

Il presidente GIULIANO avverte che gli altri emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1167-B

48.2

GHEDINI, PASSONI, BLAZINA, NEROZZI, TREU, ROILO, ADRAGNA

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

48.8 (testo corretto)

ICHINO

Sostituire il comma 8, con i seguenti:

«1. Durante il periodo di frequenza di corsi di istruzione media superiore o universitaria, nonché entro un anno dal conseguimento del diploma relativo a tali corsi, il giovane può stipulare con il proprio istituto scolastico o universitario, o centro di formazione professionale, e con il titolare dell'azienda o studio professionale il contratto di *stage* finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale.

2. Il contratto di *stage* impegna il titolare dell'azienda ad accogliere il giovane assegnandogli una o più mansioni coerenti con la finalità di orientamento e formazione indicate nel contratto stesso, in affiancamento a un lavoratore qualificato o specializzato operante stabilmente nell'azienda, cui compete la funzione di *tutor* aziendale. Impegna il giovane a svolgere il lavoro assegnatogli secondo le direttive ricevute e con la diligenza esigibile, tenuto conto del suo difetto di esperienza professionale. Impegna l'istituto scolastico o universitario, o centro di formazione professionale, a farsi carico dell'assicurazione antinfortunistica, salvo che se ne faccia carico l'azienda, e ad affidare a un docente o istruttore la funzione di controllo circa l'effettività del contenuto formativo dello *stage* e assistenza al giovane nell'inserimento in azienda.

3. Il contratto di *stage* non può durare più di tre mesi, quando ha per oggetto l'esperienza di mansioni prevalentemente manuali o meramente esecutive; non può durare più di sei mesi quando ha per oggetto l'esperienza di mansioni di concetto. Il contratto è rinnovabile o prorogabile soltanto nel rispetto di questi limiti di durata complessiva.

4. Il contratto di *stage* può essere altresì stipulato da persona portatrice di menomazione fisica, psichica o sensoriale, o da handicap sociale, assistita da un centro di riabilitazione per disabili o di assistenza sociale,

in funzione del suo inserimento nel tessuto produttivo. In tal caso, fino a che dura la menomazione, non si applica il divieto di proroga o rinnovo del contratto.

5. Il contratto può prevedere che non sia corrisposta allo stagista alcuna retribuzione solo quando la sua durata sia pari o inferiore a due mesi, o esso sia inserito in un programma di alternanza scuola-lavoro. Negli altri casi deve essere corrisposta allo stagista una retribuzione non inferiore al 40 per cento del minimo di cui al contratto collettivo applicabile. Tale retribuzione è esente da contribuzione previdenziale. Alla stipulazione del contratto può partecipare anche un soggetto terzo, il quale si impegna a corrispondere all'impresa, in tutto o in parte, il costo della retribuzione dello stagista.

6. Dell'attivazione dello *stage*, della sua durata, del suo oggetto e del trattamento previsto per lo stagista il titolare dell'azienda o studio professionale deve dare comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro entro il giorno precedente all'inizio del rapporto. L'omissione è sanzionata con una ammenda di 50 euro per ciascun giorno di ritardo.

7. Lo *stage* protratto oltre il termine di cui ai commi terzo o quarto è considerato come contratto di apprendistato di cui all'articolo 2130. Lo *stage* attivato senza la nomina e l'assistenza effettiva del *tutor* aziendale e del *tutor* scolastico o universitario di cui al comma secondo è considerato come rapporto di lavoro di cui all'articolo 2094».

COMMISSIONI 10^a e 14^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 18 febbraio 2010

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
CURSI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 144-quater del Regolamento, gli onorevoli Cristiana Muscardini e Gianluca Susta, rispettivamente Vice-presidente e componente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-quater del Regolamento, di membri del Parlamento europeo in relazione ad iniziative legislative sulla riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (made in Italy)

Il presidente CURSI ringrazia gli onorevoli Muscardini e Susta per la presenza alla seduta odierna.

L'onorevole MUSCARDINI, vicepresidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, ricorda le principali novità contenute nel nuovo Trattato di Lisbona sul ruolo dei Parlamenti nazionali. Si sofferma, quindi, sulle iniziative assunte dall'Unione europea negli ultimi mesi per giungere all'approvazione di un regolamento sulla denominazione d'origine ed evidenzia la necessità che, nell'esaminare i disegni di legge sul «*made in*», la Commissione Industria del Senato valuti attentamente l'impatto giuridico che tali norme potrebbero avere sul diritto comunitario.

L'onorevole SUSTA, membro della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, rileva l'importanza di garantire ai consumatori europei un sistema di tracciabilità dei prodotti acquistati, evidenziando la necessità di salvaguardare le imprese manifatturiere italiane. Si sofferma, infine, sull'opportunità che il Governo italiano notifici alle istituzioni comunitarie i provvedimenti all'esame del Parlamento al fine di evitare eventuali procedure di infrazione.

Il senatore SANTINI (*PdL*) prende atto di come, dagli interventi dei colleghi del Parlamento europeo, sia emersa una problematica che continua a permanere nell'agenda europea, ovvero il controllo sulla tracciabilità dei prodotti di qualità. Al riguardo, chiede se è possibile individuare una soluzione del problema, sulla falsariga, peraltro, di quanto è avvenuto, in passato, in altri settori, quali, ad esempio, l'identificazione della carne bovina e la provenienza delle olive, per i quali sembrava difficilmente realizzabile il conseguimento di un risultato comune a livello comunitario.

Alla senatrice MARINARO (*PD*) preme sottolineare l'importanza, di assoluto rilievo politico, della nuova dimensione di cooperazione interparlamentare che ci viene consegnata dal Trattato di Lisbona. Nel caso in esame, infatti, si assiste ad una proficua tutela dell'interesse nazionale – consistente nel salvaguardare l'origine del prodotto italiano – da parte delle componenti parlamentari sia nazionali che dell'Unione europea.

Ritiene, infine, auspicabile un preventivo coinvolgimento della stessa Commissione europea, la quale potrebbe essere chiamata ad esprimere un parere giuridico sul provvedimento in materia di «*made in*» che verrà approvato dal Parlamento italiano.

Il presidente CURSI assicura che la Commissione industria del Senato approfondirà con attenzione le principali questioni contenute nei disegni di legge sul «*made in*».

Il senatore SANGALLI (*PD*) chiede se non sia opportuno che, nei disegni di legge sul «*made in*», venga prevista una sorta di clausola di salvaguardia in modo da evitare l'eventuale apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

Il senatore CASOLI (*PdL*) conviene sull'importanza, alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, di valorizzare maggiormente le audizioni dei Parlamentari europei.

Il senatore PARAVIA (*PdL*) chiede se una clausola di salvaguardia che consenta di posticipare l'entrata in vigore della nuova normativa italiana possa porre l'Italia al riparo da eventuali procedure di infrazione. Si sofferma, inoltre, sull'ipotesi di evitare l'obbligatorietà di indicare in etichetta il Paese ove il prodotto è stato realizzato.

Il senatore DIVINA (*LNP*) chiede chiarimenti sull'impatto che la nuova normativa italiana sul «*made in*» avrebbe sul diritto comunitario.

L'onorevole SUSTA ricorda la giurisprudenza della Corte di giustizia europea sulle norme relative all'obbligatorietà dell'etichettatura e rileva l'importanza di procedere ad una notifica dei provvedimenti all'esame del Parlamento prima dell'approvazione.

L'onorevole MUSCARDINI giudica di particolare importanza l'introduzione di una clausola di salvaguardia ed evidenzia l'opportunità di evitare previsioni normative che rendano obbligatorio il sistema di etichettatura.

Il presidente CURSI, dopo aver ringraziato gli onorevoli Muscardini e Susta per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 18 febbraio 2010

135^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI***La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(2007) Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale

(Esame e rinvio)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)** illustra dapprima i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 10, il quale è volto a ovviare agli effetti della sentenza della Corte di cassazione n. 4964 del 2010 che ha affermato la competenza della corte d'assise e non del tribunale, a seguito dell'elevazione della pena edittale per il reato aggravato di associazione mafiosa (articolo 416-*bis* del codice penale) e ad evitare il conseguente rischio di azzeramento di numerosi processi, con la possibile scarcerazione di detenuti sottoposti a procedimenti penali per i reati suddetti.

Passa quindi ad illustrare nel dettaglio il provvedimento, soffermandosi sull'articolo 1, il quale contiene nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise.

Il comma 1 interviene sull'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, da un lato, estendendo la competenza della corte di assise anche al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e, dall'altro, escludendola espressamente per il delitto di associazioni di tipo mafioso anche straniera, comunque aggravato. La norma inoltre inserisce, nel citato articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, di una lettera *d-bis*) che, fra l'altro, attribuisce alla corte di assise la competenza per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quarter*, del codice di procedura penale. In relazione alle fattispecie di cui all'articolo 51 del codice di rito, il relatore ritiene necessaria una riflessione sull'opportunità di attribuire ad un giudice a prevalenza popolare la cogni-

zione su reati caratterizzati da un certo tecnicismo, quali quelli relativi ad esempio al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede poi che le modifiche alla competenza per materia della corte di assise trovino applicazione solo nei casi in cui l'azione penale non venga esercitata prima del 30 giugno 2010.

Riferisce quindi sull'articolo 2, il quale interviene sulla questione relativa alla competenza per procedimenti per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, comunque aggravati, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. La norma stabilisce, in controtendenza rispetto a quanto affermato dalla suprema Corte, che, in questi casi, è competente il tribunale, salvo che il dibattimento davanti alla corte di assise sia già stato dichiarato aperto.

Conclude soffermandosi sull'articolo 3, il quale reca la norma di copertura finanziaria che esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 18 febbraio 2010

294^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1167-B) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore VACCARI (*LNP*), in sostituzione del relatore Fleres, illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, che il comma 7 dell'articolo 27, recante delega per l'equiparazione delle pensioni ai superstiti dei vigili del fuoco volontari al trattamento economico riconosciuto ai superstiti dei vigili in servizio permanente, nonché per l'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante. La copertura finanziaria è stabilita in un tetto di spesa e non sono previsti meccanismi in grado di modulare i benefici in relazione alle risorse di copertura. Gli oneri appaiono avere natura obbligatoria (pensioni e trattamenti economici) e non si dispone di una relazione tecnica in grado di quantificare gli oneri recati dalla delega per valutare la congruità del tetto di spesa. In ogni caso, data la particolare natura dell'onere, la relazione tecnica dovrebbe contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie,

almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione deve contenere i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala le proposte 21.1, 27.1, 34.1 e 48.8 (limitatamente al comma 5), in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura. Segnala poi le proposte 20.6, 22.2 e 22.3, per le quali occorre acquisire conferma della quantificazione sebbene rechino a copertura volumi di risorse molto rilevanti. Rileva inoltre la necessità di valutare gli effetti finanziari della proposta 22.4. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire la relazione tecnica in altra seduta. Esprime poi avviso contrario sulle proposte 21.1, 27.1, 34.1 e 48.8 (limitatamente al comma 5), nonché avviso contrario nel merito delle proposte 20.6, 22.2 e 22.3. Si riserva di fornire i chiarimenti sugli effetti finanziari della proposta 22.4 in altra seduta.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire i chiarimenti sul testo del provvedimento. Una volta acquisiti i chiarimenti richiesti sulla proposta 22.4 ritiene che sulle proposte segnalate dal relatore, in quanto onerose, si potrebbe esprimere un avviso contrario, mentre su quelle segnalate dal relatore in quanto recanti maxicopertura, in linea con la prassi della Commissione si potrebbe esprimere un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta

(Parere alla 8^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 21 gennaio scorso.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita agli atti della Commissione alcune note contenenti chiarimenti sui profili finanziari degli emendamenti.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VACCARI (*LNP*) sollecita la presentazione della relazione tecnica richiesta sull'atto Senato n. 934.

Il PRESIDENTE dichiara che si farà carico di sollecitare la presentazione della suddetta relazione tecnica.

La seduta termina alle ore 9,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 18 febbraio 2010

171^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

In discussione generale prende la parola il senatore TREU (*PD*), il quale sottolinea preliminarmente che l'università e la ricerca dovrebbero essere lo stimolo principale per l'innovazione. Nell'esame del testo governativo, dichiara tuttavia di aver riscontrato una sfasatura tra gli obiettivi proclamati – peraltro condivisibili – e la relativa attuazione. Si augura quindi che, a fronte delle numerose osservazioni avanzate nel dibattito, la Commissione persegua la direttrice del miglioramento onde apportare i necessari correttivi.

La discrasia registrata, prosegue, non concerne tanto l'ampiezza del provvedimento quanto il suo contenuto che si concentra prevalentemente sulla *governance* e sul reclutamento. In ordine alla prima, reputa velleita-

ria e controproducente la pretesa di stabilire un impianto uniforme e dettagliato per la struttura di governo dell'università, tanto più che il modello proposto è alquanto ambiguo e suscettibile di provocare conflittualità.

Nel pronunciarsi convintamente a favore dell'autonomia, invita a non irrigidire la disciplina della *governance*, rinviandone gran parte dei contenuti alla potestà statutaria delle università. Lamenta infatti che nel testo governativo l'autonomia sia alquanto avvilita dalla eccessiva prescrittività, espressione a suo avviso di una mentalità ormai superata. Pur riconoscendo i rischi connessi all'autonomia, ritiene preferibile introdurre controlli rigorosi sul suo esercizio, anziché limitarla *a priori*. Sottolinea del resto che nel disegno di legge n. 1905 emergono elementi positivi sul piano della responsabilizzazione degli atenei, a partire ad esempio dal finanziamento premiale; sostiene dunque che, in epoca di federalismo, si può puntare maggiormente sulle cosiddette autonomie funzionali. Manifesta poi scarsa fiducia su regolamentazioni troppo stringenti e su controlli meramente formali, atteso che occorre invece far leva sulla concorrenza virtuosa tra atenei come metodo per valutare l'effettivo esercizio dell'autonomia e come motore per l'innovazione.

Pone quindi in rilievo l'importanza del reclutamento, che giudica il vero inizio della responsabilità, e avanza l'ipotesi di consentire alle università di sperimentarne modelli diversi, in collegamento con il contesto internazionale e il mondo delle imprese. Critica invece la complessità delle procedure contenute nel testo, reputando essenziale che l'avvio della carriera del docente si basi su un contratto di ricerca a termine, di durata quinquennale. Ciò costituirebbe a suo avviso un punto qualificante purché detto limite temporale non si protragga eccessivamente, mortificando le aspettative degli aspiranti docenti. Invita dunque al rigore nell'applicazione di tale meccanismo, rimarcando la necessità che a posti banditi corrispondano effettivamente prospettive di carriera e risorse adeguate, in un quadro fortemente selettivo.

Esprime poi apprezzamento per i riferimenti ai criteri di internazionalizzazione, richiamando inoltre favorevolmente l'apertura alla consultazione della comunità scientifica. Dissente invece dall'impegno orario fissato per i docenti, che presenta addirittura aspetti di incostituzionalità, rilevando criticamente l'impossibilità di quantificare le ore dedicate alla ricerca. Dopo aver evidenziato l'importanza della gestione delle risorse umane, registra una carenza nel testo laddove non valorizza la correlazione tra i risultati ottenuti e la retribuzione dei docenti; ritiene in proposito essenziale un percorso coerente, altrimenti si vanificano le stesse premesse del riordino, generando un circuito vizioso. Suggestisce dunque di valorizzare la premialità nei confronti dei professori, come ulteriore esercizio di autonomia e come promozione della cultura del merito.

Fa presente inoltre che le risorse risultano carenti, considerato soprattutto lo stato di sofferenza del sistema. Occorre invece investire di più in un'ottica selettiva, tenuto conto anche del massiccio ricambio generazionale che avverrà nei prossimi anni. A tale ultimo riguardo, ribadisce che il reclutamento può costituire una leva fondamentale per modernizzare

il comparto. Rivolge infine un appello affinché, dati gli obiettivi condivisi, si migliori il testo attraverso l'attività emendativa nella prospettiva di una semplificazione.

Il PRESIDENTE dopo aver manifestato particolare apprezzamento per il contributo reso dal senatore Treu, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 18 febbraio 2010

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 9,25.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che si è conclusa la procedura di conferimento di incarico di collaboratore a tempo pieno della Commissione del dottor Salvatore Scaduti, il quale, avendo prestato giuramento, può partecipare ai lavori della Commissione.

Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sulla formazione delle liste delle candidature per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali

Il PRESIDENTE illustra la proposta di relazione di cui all'ordine del giorno.

Il senatore CARUSO interviene sull'ordine dei lavori.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Intervengono nella discussione il senatore MARITATI, gli onorevoli GRANATA e TASSONE, il senatore LUMIA, l'onorevole SISTO e il senatore LI GOTTI.

L'onorevole GARAVINI interviene sull'ordine dei lavori.

Intervengono nella discussione il senatore VALLARDI e gli onorevoli LABOCETTA e VELTRONI.

Il PRESIDENTE, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, sospende la seduta, avvertendo che, riprenderà alle ore 14.

(La seduta, sospesa alle ore 9,55, è ripresa alle ore 14,10).

Riprende la discussione sulla proposta di relazione in titolo.

L'onorevole GARAVINI interviene per chiedere l'attivazione del collegamento audiovisivo.

Il PRESIDENTE dispone l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Intervengono nella discussione i senatori GENTILE, DELLA MONICA e CARUSO, gli onorevoli LABOCETTA, GARAVINI e GRANATA, il senatore VALLARDI, gli onorevoli SISTO, VELTRONI e TASSONE, i senatori LUMIA, SERRA e LI GOTTI e l'onorevole LABOCETTA.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato chiusa la discussione e verificata la presenza del numero legale, pone in votazione per alzata di mano la proposta di relazione in titolo che viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone di dare mandato alla Presidenza di procedere al coordinamento del testo in esame, avvertendo che si farà coadiuvare dai coordinatori del VII e VIII Comitato, senatrice Della Monica e onorevole Marinello, nonché dai senatori Caruso e Li Gotti e precisando che il testo della relazione verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Conviene la Commissione.

L'onorevole BORDO interviene sull'ordine dei lavori.

Il PRESIDENTE risponde.

Esame della proposta di costituzione di un Comitato di lavoro di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 2008, n. 132

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, rinvia ad altra seduta l'esame della proposta di costituzione di un Comitato di lavoro di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 2008, n. 132.

La seduta termina alle ore 15,15.

ALLEGATO

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE
ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE,
IN MATERIA DI FORMAZIONE DELLE LISTE DEI
CANDIDATI PER LE ELEZIONI REGIONALI, PROVIN-
CIALI, COMUNALIE CIRCOSCRIZIONALI**

Relatore alla Commissione sen. Giuseppe Pisanu

Alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie è stato affidato, innovativamente rispetto al passato, come si evince dalla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1, della legge n. 132 del 2008, il compito, fra l'altro, di «indagare sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alle sue articolazioni sul territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso».

La stessa legge (articolo 1, comma 1, lettera *n*) ha, altresì, affidato il compito di svolgere «il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione negli Enti locali e proporre misure idonee a prevenire ed a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei Consigli comunali e la rimozione degli amministratori locali».

La Commissione – che ha tra l'altro istituito un apposito Comitato sul rapporto tra mafia e politica – ha ritenuto di richiamare e approfondire le riflessioni svolte e le conclusioni tratte, da ultimo nel corso della XV Legislatura, e che hanno infine trovato sintesi, nella seduta della Commissione del 3 aprile 2007, con l'adozione all'unanimità di un documento, definito «*proposta di autoregolamentazione*», offerto alle forze politiche allora in procinto di formare le liste dei candidati alle elezioni amministrative.

La Commissione ha convenuto sulla perdurante attualità delle conclusioni allora tratte, dello strumento adottato e della proposta fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica ad un protocollo di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei propri candidati.

La Commissione, pertanto:

– nel prendere atto dei nuovi ambiti di inchiesta ad essa riconosciuti;

– nell'affidare al momento successivo alle elezioni, in quanto più propriamente riservato alla fase dell'indagine, il puntuale controllo degli eventuali casi di commistione tra mafia e politica e la conseguente relazione alle Assemblee parlamentari;

– nell'avvertire la necessità di una perdurante attenzione, senza soluzione di continuità, da parte delle Istituzioni parlamentari, sui fenomeni di criminalità mafiosa, al fine di determinare il più alto ed efficace contrasto e di interdirne la pervasività anche a danno delle Istituzioni;

– nel richiamare e nel condividere il lavoro svolto nel corso della precedente Legislatura, in presenza di una diversa maggioranza parlamentare, formula il seguente codice di autoregolamentazione:

ARTICOLO 1

1. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice, si impegnano a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, candidati alle elezioni regionali, dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);

c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articolo 648-*bis* e articolo 648-*ter* del codice penale);

d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-*quinquies* della legge 7 agosto 1992, n. 356);

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

g) nonché delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 della legge n. 203 del 1991.

2. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice, si impegnano, altresì, a non presentare

come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 2

1. I Presidenti delle Regioni, i Sindaci e i Presidenti delle Province si impegneranno a uniformarsi, con riferimento alle nomine di competenza, a quanto previsto dall'articolo 1.

ARTICOLO 3

1. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che intendono presentare, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo articolo 1 devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l'adesione al presente codice di autoregolamentazione.

La presente Relazione al Parlamento ed il connesso articolato sono stati approvati all'unanimità nella seduta del 18 febbraio 2010.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Giovedì 18 febbraio 2010

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale. Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e Presidente di Equitalia S.p.A., dott. Attilio Befera

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al dott. Befera.

Il dott. BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle Entrate e Presidente di Equitalia S.p.A., svolge un'ampia e dettagliata relazione, al termine della quale intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Maurizio LEO, *presidente*, i deputati Settimo NIZZI (*PdL*) e Giampaolo FOGLIARDI (*PD*), i senatori Giuliano BARBOLINI (*PD*) e Lucio D'UBALDO (*PD*).

Il dott. BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle Entrate e Presidente di Equitalia S.p.A., risponde alle domande e alle osservazioni formulate.

Il deputato Maurizio LEO, presidente, ringrazia il dott. Befera e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,50.